



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E
NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO FIRMATARIE DELL'ACCORDO
SINDACALE RECEPITO CON DPR 17 GIUGNO 2022 N. 121

LORO SEDI

OGGETTO: Incontro sindacale del 13 aprile p.v. Inoltro documentazione.

Come concordato nel corso della riunione del 23 marzo u.s., si trasmette l'unita documentazione pervenuta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane riguardante gli argomenti di cui all'o.d.g. dell'incontro sindacale del 13 aprile p.v.

IL CAPO UFFICIO

F.to R. Castrucci



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Roma, 11/04/2023

All'Ufficio III – Relazioni sindacali

OGGETTO: Riunione con le OO.SS. del 13 aprile 2023.

Con riferimento alla prossima riunione con le OO.SS. di categoria fissata per il 13 aprile p.v. si trasmette, per l'opportuna partecipazione alle medesime, la seguente documentazione:

- proposta di modifica dei criteri di mobilità ordinaria per il personale del ruolo dei vigili del fuoco non specialista;
- proposta di modifica dell'articolo 3 dell'Accordo Integrativo Nazionale concernente i criteri per le assegnazioni temporanee per esigenze di servizio, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 64/2012;
- report relativo alla mobilità ricognitiva dei vigili del fuoco non specialisti e ai movimenti per 'leggi speciali' (decorrenza 29 e 31 marzo 2023).

IL DIRETTORE CENTRALE

Volpe

PROPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
MOBILITA' ORDINARIA DEL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO

MODIFICA ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' A DOMANDA DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO.

Ad integrazione dell'accordo concernente l'oggetto, sottoscritto il 31 luglio 2013, si propone di inserire il seguente criterio da far valere, in occasione della partecipazione alla mobilità nazionale, anche dal personale che per la prima volta partecipa alla predetta mobilità.

Permanenza nella prima sede di assegnazione.

Per ogni anno di permanenza effettiva e continuativa nella sede di prima assegnazione al dipendente è attribuito il punteggio di **punti 5**

anche frazionati per punti 5/12 al mese.

La permanenza è continuativa anche se il dipendente è temporaneamente assegnato, per esigenze di servizio, ad altra sede che non coincida con quella di residenza.

PROPOSTA DI MODIFICA ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE PER ESIGENZE DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 FEBBRAIO 2012, N. 64.

L'art.3 dell'accordo sopracitato è così sostituito:

1. L'assegnazione tiene conto dell'organico effettivo nella sede di provenienza e della carenza di personale in quella sede, in relazione al ruolo ricoperto dall'interessato ovvero all'organico effettivo, nei ruoli con funzioni assimilabili.
2. Nella sede di provenienza la carenza di personale non deve discostarsi dal valore medio di quella nazionale. Deve essere assicurata nella sede di provenienza, comunque, una presenza effettiva in servizio di un numero sufficiente di personale atto a garantire il regolare svolgimento del servizio d'istituto.
3. L'organico della sede di destinazione non può superare il limite previsto dal D.M. del 2 dicembre 2019 e s.m.i., *ad eccezione dei casi nei quali vi siano straordinarie esigenze di servizio non prevedibili o nei casi in cui sia necessario garantire l'attività di soccorso, in presenza di personale operativo non più in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per l'impiego nelle attività di soccorso tecnico urgente.*
4. L'istituto dell'assegnazione temporanea non si applica al personale di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, in servizio presso la sede di prima assegnazione da meno di 2 anni.
5. L'assegnazione è rinnovabile una sola volta, qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza, fatte salve le attività ad alto contenuto specialistico per le quali l'assegnazione temporanea può protrarsi fino ad un massimo di 6 mesi.

REPORT DELL' 11/04/2023

OGGETTO: Mobilità del personale del ruolo dei vigili del fuoco non specialisti.
Movimenti per 'leggi speciali' decorrenza 29 e 31 marzo 2023.

MOBILITÀ RICOGNITIVA VIGILI DEL FUOCO NON SPECIALISTI (AVV. 15.03.2023)

- Pervenute n. **2082** domande
- Movimentati n. **564** + n. **42** leggi speciali consolidate = n. **606** (29,1% movimentati)

CAMPANIA:

COMANDO	NR RICHIESTE IN ENTRATA I^ SEDE	POSTI	USCITE	ENTRATE
AVELLINO	21	0	4	4
BENEVENTO	50	8	0	8
CASERTA	47	0	0	0
NAPOLI	241	0	0	0
SALERNO	93	15	1	16

SICILIA:

COMANDO	NR RICHIESTE IN ENTRATA I^ SEDE	POSTI	USCITE	ENTRATE
AGRIGENTO	63	4	0	4
CALTANISSETTA	37	4	2	6
CATANIA	70	8	9	17
ENNA	49	6	0	6
MESSINA	58	0	1	1
PALERMO	131	0	1	1
RAGUSA	62	3	0	3
SIRACUSA	36	8	10	18
TRAPANI	130	0	0	0

Domande totali Campania: 452 Posti in Campania: 23 Totale trasferiti in Campania: 28 (soddisf. 6,2%)
Domande totali Sicilia: 636 Posti in Sicilia: 33 Totale trasferiti in Sicilia: 56 (soddisf. 8,8%)

MOVIMENTO PER LEGGI SPECIALI:

Totale numero decretati: 249, di cui:

- legge n. 104/92: 123
- art. 42bis d.lgs. n. 151/01: 110
- d.lgs. n. 267/00: 16

Sedi Entrata:

AG 15; AV 5; BA 2; BN 5; BR 6; CA 3; CB 2; CE 20; CL 10; CS 2; CT 11; CZ 4; DIR.SIC. 3; EN 7; FG 1; IS 2; LE 7; LIPARI 1; LT 1; LU 1; ME 10; MT 5; NA 36; NU 5; PA 17; PE 2; PI 1; RC 4; RM 6; SA 16; UFF.C. 1; SI 1; SP 1; SR 4; SS 4; TO 1; TP 24; TS 1; VC 1; VV 1.

Ad oggi le istanze in trattazione risultano essere circa 200.